Civile Ord. Sez. 5 Num. 26032 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 01/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 746/2026 R.G. promosso d'Ufficio con decreto presidenziale del 13/01/2026:

nel procedimento tra le parti:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-già ricorrente-

contro

Naval Maintenance s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Giancola

-già controricorrente-

relativamente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30184/2025 depositata il 16/11/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'ordinanza n. 30184 del 16/11/2025 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti di Naval Maintenance s.r.l. e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.

2. Con decreto del 13/01/2026 il Presidente della Sezione Tributaria ha rilevato la sussistenza di un possibile errore materiale contenuto nell'ordinanza sopra menzionata, per la correzione del quale ha disposto la fissazione dell'udienza camerale del 14/05/2026.

3. La ricorrente e la controricorrente non hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'ordinanza n. 30184 del 16/11/2025 è obiettivamente affetta da un riconoscibile errore materiale. Invero, dal tenore dell'ordinanza si evince chiaramente che i motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili e, conseguentemente, è stato altresì affermato che «la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.042.419,47».

2. Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza sono state invertite le parti beneficiaria e gravata della condanna alle spese, come reso evidente anche dalla considerazione delle spese forfettarie, delle spese vive e degli accessori di legge e non già delle sole spese prenotate a debito (come sarebbe stato normale in caso di condanna alle spese a beneficio della difesa erariale).

3. Il dispositivo dell'ordinanza va, dunque, corretto nel modo che segue: laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.», deve, invece, leggersi: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 30184/2025, pubblicata il 16/11/2025, vada corretto nel modo che segue:
laddove è scritto «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.»;
deve, invece, leggersi: «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196 *quinquies*, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.

La Presidente

Angelina-Maria Perrino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale